

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 2190 C.C.

IL CONSERVATORE

VISTO l'art. 118 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che al II comma dispone la cancellazione dal Registro delle Imprese delle società per le quali è intervenuto il decreto di chiusura del fallimento nei casi di compiuta ripartizione finale dell'attivo o di insussistenza dello stesso;

CONSIDERATO che anche nel periodo precedente la riforma fallimentare, la chiusura del fallimento per ripartizione finale dell'attivo e insufficienza dell'attivo veniva considerata causa di estinzione della società qualora non seguissero atti di ripristino della stessa;

ATTESO che solo dopo la riforma del diritto fallimentare è stato espressamente previsto che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese debba essere chiesta dal curatore nei casi di chiusura di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 118 del R.D. n. 267/1942, così come modificato dall'art. 108, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e, successivamente, dall'art. 9, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169;

CONSIDERATO, pertanto, che per le procedure anteriori al 16 luglio 2006, in difetto di una previsione normativa sul punto, nessun obbligo era previsto in capo al curatore, pur ricorrendo una causa di estinzione della società sia nel caso di integrale ripartizione dell'attivo sia in caso di attivo insufficiente, così che il relativo incombenza gravava sugli amministratori;

VERIFICATO che le società riportate nell'elenco in calce alla presente Determinazione si trovano nella condizione sopra indicata;

CONDIVISA l'esigenza di rimuovere dal Registro delle Imprese posizioni che non trovano più giustificazione in una situazione giuridica sostanziale;

VISTO l'art. 2190 c.c. il quale dispone che, se un'iscrizione obbligatoria nel Registro delle Imprese non è stata richiesta, l'ufficio invita l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine e, decorso inutilmente detto termine, il Giudice del Registro può ordinarla con decreto;

VISTO l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che, al comma i, attribuisce al Conservatore del Registro delle Imprese la competenza per l'adozione del provvedimento conclusivo delle cancellazioni d'ufficio conseguenti alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte;

VERIFICATO che tutte le società sottoelencate sono prive di domicilio digitale attivo iscritto nel Registro Imprese e riconducibile all'impresa, a cui sia possibile notificare l'avvio del procedimento di cancellazione;

VISTO l'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che al comma 3 prevede che *"qualora per il numero dei destinatari la comunicazione non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima"*;

VISTO l'art. 21-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui *"Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal Codice di Procedura"*

Civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

CONSIDERATO l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 il quale dispone che "... gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";

RITENUTO opportuno provvedere;

DETERMINA

- l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di cui all'elenco in calce, invitando gli amministratori e/o il curatore a voler presentare istanza di cancellazione con le modalità telematiche previste dalla normativa vigente in materia di depositi e/o iscrizioni al Registro Imprese oppure a dimostrare la persistenza della società, entro il termine di 30 giorni dall'affissione della presente comunicazione di avvio nell'Albo Camerale *on line*;

AVVISA

- che decorso inutilmente il predetto termine, il Conservatore disporrà la cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

- che la presente comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di società di persone viene notificata, ai sensi dell'art. 8, co. 3, della Legge n. 241/1990, mediante pubblicazione nell'Albo camerale *on line*, istituito ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, disponibile sul sito www.ss.camcom.it nella sezione *Albo Camerale*, anche alla voce "*Determinazioni e direttive del Conservatore*";

- che la notizia dell'avvio del procedimento in oggetto viene annotata nella visura di ogni singola posizione.

IL CONSERVATORE
Dr.ssa Franca Tiloca

L'ufficio resta a disposizione degli interessati per ulteriori informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
registro.imprese@ss.camcom.it

Elenco

	N. REA	Partita Iva	Denominazione
1	64365	00880510904	M.& S. STRINNA APPALTI S.N.C.
2	73968*	00892820903	F.LLI COSSU DI ANGELO COSTANTINO E ANTONIO FRANCESCO S.N.C.
3	73349	00951350909	RI.SIDER. RICUPERI SIDERURGICI DI OTTONELLO MONICA & C. S.N.C.
4	73468	00981070907	PINOMA ARREDAMENTI DI SECHI COSTANTINO & C. S.N.C.
5	91050	01117580900	IRASCI E C. S.A.S. DI IRASCI GIOVANNI ANTONIO
6	88959	01343620900	BAR PALAZZO D'USINI S.A.S. DI TROTTA SALVATORE
7	92353	01407820909	I.P.E.R. COSTRUZIONI DI IDA GRIVA & C. S.N.C.
8	94223*	01425890900	IMPRESA LANGIU COSTRUZIONI DI MASALA DOMENICA RITA GAVINA S.A.S.



9	94112	01427330905	EMME-GIOCHI DI MUZZU CARMINA & C. SAS
10	95627	01429570904	PROGETTO INFORMATICA S.N.C. - DI SALIS GESUINO GIOVANNI ANGELO & C.
11	106124	01620910909	F.I.R.E.A. S.N.C. DI CALVIA ADRIANA
12	109632	01692790908	CHESSA S.A.S. DI RIZZU FRANCESCA & C.
13	130094	01851160901	SUPER 5 BAR S.A.S. DI IRASCI GIOVANNI ANTONIO
14	93751	01430590909	FIGLI DI MARIO NIGRA DI NIGRA G. ANDREA & C. S.N.C.
15	55964	00005170907	MADEDDU GIOVANNI DI MADEDDU ANTONIO E MADEDDU LUCIA S.N.C.
16	76506	01056180902	AL.SA. S.N.C. DI RIZZU GAVINO & C.
17	91754	01393210909	ALTANA GRANITI S.N.C. DI ALTANA QUIRICO & C.
18	123555	01763680905	LUBIOLA S.A.S. DI SECHI LUCA